

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1040)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 1969 (V. Stampati nn. 699 e 1499)

d'iniziativa dei deputati BENOCCI, BARDELLI, TOGNONI, GUERRINI Rodolfo, BONIFAZI, EASTIANELLI, CIANCA, VENTUROLI (699); BOIARDI, ALINI, CARRARA SUTOUR, LIBERTINI, GRANZOTTO, LATTANZI (1499)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 dicembre 1969*

Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli operai dipendenti da aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini sono concessi i medesimi benefici previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, è sostituito dal seguente:

« Al pagamento dell'integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge si prov-

vede con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ».

Art. 3.

Nella commissione provinciale di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fra i rappresentanti degli imprenditori deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le organizzazioni più rappresentative in campo provinciale.

Art. 4.

Nella commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fra i rappresentanti dei datori di lavoro deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le organizzazioni nazionali più rappresentative.

Art. 5.

La misura del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, può essere modificata, in relazione all'andamento della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.